

Per una declinazione al plurale della laicità dello stato

di Giuseppe Di Genio

Abstract: For a plural declination of the secular state – The censurable outcome of the Swiss referendum of 7 March 2021 on the concealment of the face in public spaces requires a greater declination to the plural of the secular state, otherwise incomplete and not mediated, so that every religious symbol must be able to determine itself in respect of the value-principle-right to a secular and pluralist coexistence, for peace and social solidarity.

Keywords: State; pluralism; laicity; secularism; religions.

1. L'esito del referendum svizzero sulla dissimulazione del viso negli spazi pubblici del 7 marzo 2021

L'esito positivo (51,21% SI, 48,79% NO) del recente referendum svizzero,¹ di iniziativa popolare,² per la revisione parziale ex art. 139 della Costituzione del 1999 con un nuovo articolo³ sulla dissimulazione del viso⁴ negli spazi

1501

¹ La Con-federazione Svizzera, con l'esito del voto popolare al referendum del 7 marzo 2021, nell'ambito di una articolata procedura di revisione costituzionale, mette al bando anche il *burqa* e il *niqab* proibendo l'uso del velo islamico integrale.

² Il contenuto dell'iniziativa popolare è collegata a quelle in Francia e in Belgio dove i rispettivi Parlamenti hanno disciplinato un divieto analogo. Nel caso della Francia, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) si è occupata del ricorso presentato da una cittadina francese musulmana per violazione di diversi articoli della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Con sentenza del 1° luglio 2014, la Corte EDU ha statuito che il divieto introdotto dalla Francia è compatibile con la convenzione menzionata.

³ Il nuovo articolo della Costituzione svizzera (10a) sul divieto di dissimulare il viso dovrà essere attuato sul piano legislativo. Le regole sull'uso dello spazio pubblico rientrano in linea di massima nella sfera di competenza dei Cantoni, che ritengono, tuttavia, più adeguata un'attuazione uniforme da parte della Confederazione.

⁴ L'iniziativa non definisce cosa si debba intendere, formalmente, per "dissimulazione del viso". La copertura dei capelli o dei contorni del viso non rientra nel divieto, per cui continuerà ad essere possibile indossare una bandana o un fazzoletto in testa. L'iniziativa intendeva vietare, in particolare, due tipi di indumenti che coprono il viso: il passamontagna, se utilizzato per nascondere la propria identità nel commettere crimini e reati, e gli indumenti di origine religiosa che dissimulano il viso (*burqa* e *niqab*). La nuova disposizione costituzionale dovrà essere concretizzata nelle disposizioni cantonali, quando verranno adottate. Sarà, quindi, solo nella fase di attuazione, come avverrà, che si definirà che cosa si intende per dissimulazione. Vi sono alcune eccezioni nel divieto per motivi inerenti alla salute (es. maschere di protezione delle vie

pubblici e nei luoghi accessibili al pubblico⁵ sul piano nazionale (contrari il Consiglio federale e il Parlamento, che hanno presentato un contro-progetto ex art. 139, quinto comma, Cost., più ampio, a tutela delle donne e sui processi di integrazione),⁶ anche per contrastare la criminalità, consente ancora oggi e, forse, obbliga, qualsiasi osservatore ed interprete, anche in Italia, sul versante giuridico-costituzionale,⁷ a ritornare sul tema complesso (*à perpétuité incompressible*) della laicità e del pluralismo, tra loro intimamente connessi (C. Cost. n. 203/1989).

Rilevano, all'uopo, innanzitutto, i dettami della sentenza del 18 marzo 2011 adottata dalla *Grande Chambre* della Corte europea dei diritti dell'uomo

respiratorie), alla sicurezza (es. casco da moto), alle condizioni climatiche (es. passamontagna per sciare) e alle usanze locali (es. carnevale). Non sono invece previste eccezioni per i turisti, per le manifestazioni politiche e le attività commerciali o di natura pubblicitaria (es. travestimento da mascotte in occasione di un evento promozionale).

⁵ L'iniziativa popolare "Sì al divieto di dissimulare il proprio viso" aveva chiesto di modificare la Costituzione introducendo in tutta la Svizzera il divieto di dissimulare il proprio viso nei luoghi accessibili al pubblico (es. per strada, negli uffici pubblici, sui mezzi di trasporto pubblici, negli stadi di calcio, nei ristoranti, nei negozi e all'aria aperta). Eccezioni sarebbero possibili soltanto nei luoghi di culto, o in altri luoghi sacri, oppure per motivi inerenti alla salute, alla sicurezza, alle condizioni climatiche e alle usanze locali. Ulteriori eccezioni, ad esempio per le turiste con il volto coperto, sarebbero escluse. L'iniziativa chiedeva, inoltre, di introdurre il divieto di obbligare una persona a dissimulare il viso a causa del suo sesso.

⁶ Consiglio federale e Parlamento hanno contrapposto all'iniziativa un controprogetto indiretto, secondo il quale le persone sono tenute a mostrare il proprio viso alle autorità, se necessario per motivi identificativi. La violazione di quest'obbligo può comportare il rifiuto di fornire una prestazione o una multa. Il controprogetto prevede, inoltre, misure volte a rafforzare i diritti delle donne. Il controprogetto costituisce una soluzione più mirata ai problemi che la dissimulazione del viso potrebbe generare e tutela la competenza cantonale. I Cantoni che adotteranno una normativa più severa e vietare la dissimulazione del viso negli spazi pubblici saranno liberi di farlo. Gli organi governativi sono fermi nel sottolineare che la dissimulazione del viso, in realtà, è un fenomeno poco diffuso in Svizzera, osservabile soprattutto tra le turiste che si fermano nel Paese solo temporaneamente.

⁷ Di recente v. l'interessante volume di S. Mancini, *Constitutions and Religion*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2020.

(il noto caso *Lautsi* e altri c. *Italia*)⁸ relativa al crocifisso,⁹ anche sulla scia di una incerta giurisprudenza europea,¹⁰ molto dibattuta ed ancora attuale.¹¹

Essa, come inevitabile punto di ri-partenza (quale laicità dieci anni dopo *Lautsi* ?), ha sancito che il crocifisso poteva restare nelle aule scolastiche e non esistono elementi che provino l'influenza sugli alunni dell'esposizione del crocifisso in classe. Ogni paese è autonomo in materia religiosa e il crocifisso sarebbe, comunque, soltanto un simbolo "passivo", adottando, così, una espressione palesemente infelice ed impropria nello Stato di cultura pluralista.

Questo ultimo inciso, ripreso, riletto e rivalutato nel contesto attuale, in cui la pandemia ha investito anche il profilo religioso (non solo quello istituzionale), complessivamente inteso, è di ampia portata laica (interna) e pluralista (esterna), se riferito, inevitabilmente, come tratto comune della diversità, a tutti i simboli religiosi, nella complessità degli ordinamenti giuridici.

Ciò consente di affermare ed auspicare in futuro, proprio dopo l'esito censurabile del referendum svizzero del 7 marzo 2021, una rilettura ed una maggiore declinazione al plurale della laicità dello Stato, altrimenti incompiuta e non mediata, e vale, di riflesso, come principio generale e *trait d'union*, considerato in una logica di comparazione (la laicità pluralista

⁸ M. Toscano, *Nuovi segnali di crisi: i casi Lombardi Vallauri e Lautsi davanti alla Corte Europea dei diritti dell'uomo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, maggio 2010; *La sentenza Lautsi e altri c. Italia della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, ottobre 2011; A. M. Citrigno, *Esposizione del crocifisso e principio di laicità dello Stato: il contributo del caso Lautsi*, in *Annali della Facoltà di Economia dell'Università di Messina*, V. I/2011; F. Laudani, *La questione del crocifisso all'indomani della sentenza della Corte EDU e del Trattato di Lisbona*, in *Forumcostituzionale.it*, 29 aprile 2010; L. De Vita, *Simboli religiosi e laicità europea*, in *Le Corti Salernitane*, Napoli, 1-2/2010, 185 ss.

⁹ R. Conti, *L'Europa e il crocifisso*, in *Politica del diritto*, 2/2010, 227 ss. e ampia bibliografia ivi citata.

¹⁰ A. Cantaro, *I simboli e le icone di appartenenza religiosa nello spazio europeo*, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, 7/2020, 1 ss.

¹¹ J. Temperman (edited by), *The Lautsi papers: multidisciplinary reflections on religious symbols in the public school classroom*, Leiden-Boston, 2012.

comparata),¹² per la variegata molteplicità dei simboli ed icone che caratterizzano ed esprimono le numerose e diverse religioni (e Chiese).¹³

Valga citare in Europa,¹⁴ nel mondo delle comparazioni e, ad esempio, tra le tante altre religioni, anche in Italia, con o senza intesa (C. Cost. n.

¹² La sentenza della Grande Chambre del 2011 svolge, in premessa, una attenta ricostruzione comparata della tematica relativa alla esposizione del crocifisso (il c.d. uso giurisprudenziale della comparazione). Essa sottolinea, prendendo atto di un dato comparato europeo molto forte, che nella maggior parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa, la questione della presenza di simboli religiosi nelle scuole pubbliche non è oggetto di una specifica disciplina. La presenza di simboli religiosi nelle scuole pubbliche è espressamente vietata soltanto in pochi Stati membri: nella ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, in Francia (salvo che in Alsazia e Mosella) e in Georgia. Essa è espressamente prevista - oltre che in Italia - soltanto in qualche Stato membro: in Austria, in alcuni Länder della Germania e comuni svizzeri, e in Polonia. Si deve tuttavia rilevare che è possibile trovare tali simboli nelle scuole pubbliche di alcuni degli Stati membri in cui la questione non è stata specificamente regolamentata quali la Spagna, la Grecia, l'Irlanda, Malta, San Marino e la Romania. La questione è stata esaminata dalle alte giurisdizioni di un certo numero di Stati membri. In Svizzera, il Tribunale federale ha giudicato incompatibile con le esigenze della neutralità confessionale sancite dalla Costituzione federale una ordinanza comunale che prevedeva la presenza di un crocifisso nelle aule delle scuole primarie, senza tuttavia condannare questa presenza in altri ambienti degli istituti scolastici (26 settembre 1990; ATF 116 Ia 252). In Germania, la Corte costituzionale federale ha giudicato un'ordinanza simile bavarese contraria al principio di neutralità dello Stato e difficilmente compatibile con la libertà di religione dei ragazzi che non si riconoscono nella religione cattolica (16 maggio 1995; BVerfGE 93,1). Il Parlamento bavarese ha, poi, adottato una nuova ordinanza mantenendo questa misura ma prevedendo per i genitori la possibilità di invocare le loro convinzioni religiose o laiche per contestare la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche frequentate dai loro figli, e mettendo in atto un meccanismo destinato eventualmente a trovare un compromesso o una soluzione personalizzata. In Polonia, investita dall'Ombudsman dell'ordinanza del ministro della Educazione del 14 aprile 1992 che prevedeva, in particolare, la possibilità di esporre crocifissi nelle aule delle scuole pubbliche, la Corte costituzionale ha concluso che questa misura era compatibile con la libertà di coscienza e di religione e con il principio della separazione tra Stato e Chiesa garantiti dall'articolo 82 della Costituzione dal momento che questa esposizione non era obbligatoria (20 aprile 1993; no U 12/32). In Romania, la Corte suprema ha annullato una decisione del Consiglio nazionale in materia di contrasto alla discriminazione del 21 novembre 2006 che raccomandava al ministero dell'Educazione di disciplinare la questione della presenza di simboli religiosi negli istituti pubblici scolastici e, in particolare, di autorizzare l'esposizione di tali simboli soltanto durante i corsi di religione o nelle aule destinate all'insegnamento religioso. L'alta giurisdizione ha, in particolare, considerato che la decisione di appendere tali simboli negli istituti scolastici doveva essere presa dalla comunità formata da professori, alunni e genitori di questi ultimi (11 giugno 2008; no 2393).

In Spagna, decidendo nell'ambito di una procedura iniziata da una associazione militante per una scuola laica che aveva inutilmente richiesto la rimozione dei simboli religiosi dagli istituti scolastici, il tribunale superiore di giustizia di Castiglia e Leon ha giudicato che tali istituti avrebbero dovuto procedere alla rimozione in caso di esplicita richiesta dei genitori di un alunno (14 dicembre 2009 n. 3250).

¹³ Non a caso, Papa Francesco nell'*Angelus* del 1° novembre 2019 ha affermato "laicamente" che i simboli possono essere anche irraggiungibili e "meglio atei che cristiani ipocriti".

¹⁴ L. Carlassare, *Crocifisso: una sentenza per l'Europa "non laica"*, in *Costituzionalismo.it*, 2/2011.

254/2019),¹⁵ quella induista (l'India federale),¹⁶ buddhista (si pensi anche quella shintoista in Giappone e la contraddittoria tradizione buddhista in Birmania che avversa i Rohingya di religione islamica e sunnita), evangelica battista d'Italia, le assemblee di Dio in Italia, apostolica, ortodossa (in Grecia, Cipro e Bulgaria), ebraica, luterana (anche nei Paesi Scandinavi), valdese, avventista, mussulmana,¹⁷ dei Testimoni di Geova¹⁸ (già studenti biblici, che riconoscono come alcune parti della Bibbia sono state scritte con un [linguaggio figurato o simbolico](#) e, pertanto, non devono essere prese alla lettera)¹⁹, avversati in Russia e Cina (ma anche in Eritrea, Singapore, Tagikistan, Turkmenistan), anglicana e presbiteriana (in Inghilterra e Scozia), mormone (nelle Americhe), così come tante altre, purchè non settarie e contrarie al buon costume.

La sentenza richiamata, legata ora all'esito positivo, a livello nazionale e in dispregio del diritto cantonale, del referendum svizzero del 2021, tra dubbi e perplessità è, dunque, un punto di (ri)partenza, sia pur datato, che consente, di ritornare sul tema della laicità ordinamentale,²⁰ sviluppandola e

¹⁵ V. Leonzio (a cura di), *Stato italiano e confessioni religiose: testi integrali dei nuovi accordi concordatari con la Chiesa cattolica, delle intese con i Valdesi, i Metodisti, gli Avventisti, le Assemblee di Dio, l'Unione delle comunità israelitiche e del riconoscimento della personalità giuridica dei Testimoni di Geova*, Roma, 1988.

¹⁶ Su cui F. Alicino, *Libertà religiosa e principio di laicità in India*, in D. Amirante, C. Decaro, E. Pföstl (a cura di), *La Costituzione dell'Unione Indiana, Profili introduttivi*, Torino, 2013.

¹⁷ Numerosi riferimenti negli studi di C. Sbailò, *I diritti di Dio: le cinque sfide dell'Islam all'Occidente*, Limena, 2016.

¹⁸ A. G. Chizzoniti, *L'organizzazione statutaria di una minoranza religiosa: profili dell'ordinamento dei Testimoni di Geova e della sua rilevanza nel diritto dello Stato: Seminario di storia delle istituzioni religiose e relazioni fra Stato e Chiesa*, Firenze, 1991.

¹⁹ La Corte Suprema Russa si è pronunciata contro la Congregazione dei Testimoni di Geova, presenti in Russia dal 1871, ordinando di chiudere il centro amministrativo nazionale, sito a [San Pietroburgo](#), e di liquidare le 395 associazioni religiose locali dei Testimoni in Russia. Questa sentenza, che di fatto mette al bando l'associazione dei Testimoni di Geova in Russia, è stata resa accogliendo l'argomentazione esposta dal Ministero della Giustizia il 15 marzo 2017, che identificava come "estremista" l'associazione dei Testimoni, decisione presa nonostante il fatto che gli avvocati del Ministero non siano stati in grado di fornire alla Corte alcuna prova concreta riguardo alle accuse in oggetto. Di conseguenza, dal 20 aprile 2017, i Testimoni di Geova che decidono di proseguire le loro attività di pacifiche riunioni e preghiera, rischiano seriamente di essere pesantemente perseguitati dallo Stato russo che cerca di proteggere la posizione monopolistica della Chiesa ortodossa russa, fedele alleata, contro qualsiasi concorrenza sgradita. Tra l'altro, la nozione di «movimenti religiosi estremisti» in Russia riferita ai Testimoni di Geova, condannata dall'Unione europea e dagli Stati Uniti, equivale sostanzialmente alla categoria degli [xie jiao](#) in Cina, che tradotta erroneamente significa «sette malvage», laddove l'[espressione giusta](#) (usata sin dalla tarda era Ming), in realtà, significa «insegnamenti eterodossi» e indica i movimenti religiosi inclusi nella [lista degli xie jiao](#). Si tratta di tutti quei movimenti che il governo considera ostili al PCC, pericolosi e non "veramente" religiosi. Gli [xie jiao](#) sono proibiti e fanno parte del [mercato nero](#) delle religioni cinesi: far parte di uno di essi è un reato punito con il carcere duro sulla base dell'art. 300 del codice penale cinese.

²⁰ Da ultimo v. S. Testa Bappenheim, *I simboli religiosi nello spazio pubblico: profili giuridici comparati*, Napoli, 2019.

riconsiderandola nella sua architettura complessa, estrema, non propriamente pluralista, cooperativa e sussidiaria, incuneatosi in Italia, con particolare enfasi, tra Stato costituzionale, Chiesa cattolica e altre religioni, in modo pervicace nel nostro sistema giuridico,²¹ soprattutto a far data dalla iniziale ordinanza, ritenuta apripista (seguita da un intenso giudicato interno ed esterno), del TAR Veneto, 14 gennaio 2004, n. 56.²²

L'ordinanza ha sollevato la famosa questione di legittimità costituzionale relativa ad alcune norme del decreto legislativo n. 297 del 1994 (definita con ordinanza n. 389 del 2004 da più parti commentata),²³ nella parte in cui include il crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche (C. Cass. n. 19618/2020), come ulteriormente determinate sulla base di alcune vecchie disposizioni regolamentari del 1924 (ogni istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula, l'immagine del crocifisso e il ritratto del Re) e del 1929.

Tali disposizioni, come vigenti, sono eccessivamente burocratiche, monarchiche (l'art. 1 della precedente Costituzione flessibile prevedeva la religione cattolica come religione di Stato) ed anchilosate, sia pur considerate sindacabili, per alcuni versi, sotto il profilo del "diritto vivente di origine regolamentare".

Sembrano essere un mero retaggio normativo arcaico e vetusto, espressione del passato flessibile dello Statuto Albertino (inutili nel futuro della Costituzione rigida), di stretta derivazione nell'intemperie monarchica e fascista, sopravvissute e sopravvalutate nel trapianto luogotenenziale e democratico come regolamenti quasi-consuetudine.

E' indubbio che le disposizioni normative, soprattutto se di matrice regolamentare (escluse le norme corporative), precedenti la Costituzione del 1948, sul modello dei decreti luogotenenziali, possono assumere quella veste consuetudinaria che consente loro di sopravvivere (fatti che si trasformano, sussunti, in atti vigenti) nella transizione democratica (c.d. diritto intertemporale) senza essere dichiarati illegittimi, anche alla luce delle c.d. preleggi, a contenuto costituzionalmente anticipato, e delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione.

L'esito referendario svizzero del 2021 e il *dictamen* giurisdizionale e sussidiario europeo, con i suoi vincoli più o meno stringenti, nel quadro

²¹ G. Brunelli, *La laicità italiana tra affermazioni di principio e contraddizioni della prassi*, Relazione al Seminario trilaterale "Laicità: Francia, Spagna, Italia, Europa", in *Rivista AIC*, 2013, fasc. 1, 15.

²² Cui segue il fondamentale assunto del Consiglio di Stato (n. 556 del 2006) "secondo cui la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche non contrasta col principio di laicità dello Stato, in quanto tale simbolo esprime "l'origine religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale nei confronti dell'autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la civiltà italiana".

²³ L'intervento di autorevoli studiosi e costituzionalisti è in *Stato laico e libertà religiosa. Il crocifisso nei locali pubblici*, in *Forum di Quaderni Costituzionali Rassegna*, dal 2001 nonchè in Associazione Italiana dei Costituzionalisti, *Annuario 2007, Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI*, Napoli, 2008, 3-496.

dell'art. 9 della CEDU, dell'art. 10 della Carta dei diritti e dell'art. 17 del TFUE, consente di indagare il tema complesso della laicità dello Stato,²⁴ proprio sul piano della vecchia teoria generale (*rectius*: il diritto costituzionale generale, italiano e comparato), soprattutto, nella prospettiva dell'assetto complessivo dell'ordinamento pluralista di riferimento ex art. 2 Cost.,²⁵ quello del modello italiano, ovvero della necessaria considerazione del principio di laicità dello Stato, anche in chiave comparata e globale,²⁶ nella forma di Stato di democrazia pluralista (e non tanto nella forma di governo), intesa come complesso di elementi essenziali (*rectius*: principi fondamentali: lo stesso principio di laicità al pari degli altri), che concorrono ad individuare i caratteri fondamentali e fondanti di un determinato ordinamento giuridico, quello italiano appunto, disegnato in senso pluralista ex art. 2 Cost. ma disdegnato (o poco attuato) in senso laico ex artt. 7, 8 e 19 Cost., con una evidente dissociazione tra pluralismo (esterno) e laicità (interna) in Italia, in relazione alla evidente preferenza accordata, perché dapprima pattizia, alla Chiesa cattolica.

La laicità, come la confessionalità, è espressione precipua della sovranità di uno Stato, il pluralismo, invece, è espressione dell'autonomia delle comunità, degli enti territoriali, complessivamente intesi, nello spirito repubblicano e democratico.

In altre, parole è il pluralismo (democratico) che fa la differenza nei rapporti tra Stato e confessioni religiose, e non la laicità, che molte volte, abusata, è di facciata, come emerge nel diritto (e non nei diritti) degli Stati globali più importanti sia pure con tradizioni giuridiche diverse (ad esempio, Cina, India, Russia)²⁷ o a dittatura militare come, ad esempio, in Myanmar.

Non è forse il caso, nell'attuale momento storico (tra l'altro, vessato dalla pandemia da Covid-19), di prospettare, come elemento di novità (il problema della contemporaneità), una lettura multi-pluralista ovvero una dottrina laica delle confessioni religiose, ovvero anche una laicità non più prevalente dello Stato (c.d. laicità politica), come ordinamento giuridico, ma

²⁴ Cfr. il volume di R. Bin-G. Brunelli-A. Pugiotto-P. Veronesi (a cura di), *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, Torino, 2004, passim. Una bibliografia puntualmente aggiornata è in <http://azionecattolica.it/tematica/laicita-emerografia>.

²⁵ In particolare, v. M. Parisi, *Laicità europea. Riflessioni sull'identità politica dell'Europa nel pluralismo ideale contemporaneo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 1/2018, 1 ss.

²⁶ Per un approfondimento sul dibattito apertosi in altri Paesi e sulla giurisprudenza straniera si segnalano: AA.VV., *Religions and Public law – Religions et Droit public*, Londra, 2005, passim; R. Botta, *Simboli religiosi ed autonomia scolastica*, in *Corriere Giuridico*, n. 2/2004, 235 ss.; S. Ceccanti, *La legge bavarese sul crocifisso*, in *Forum costituzionale.it*, 2001; J. Luther, *La croce della democrazia (prime riflessioni su una controversia non risolta)*, in AA.VV., *Democrazia, diritti, costituzione. I fondamenti costituzionali delle democrazie contemporanee*, 1997, 101 ss.

²⁷ G. Codevilla, *Laicità dello Stato e separatismo nella Russia di Putin*, in A. G. Chizzoniti (a cura di), *Chiesa cattolica ed Europa centro-orientale: libertà religiosa e processo di democratizzazione*, Milano, 2004; 137 ss.; A. Garuti, *Libertà religiosa ed ecumenismo: la questione del territorio canonico in Russia*, Siena, 2005.

delle stesse religioni, come comunità, all'interno dei singoli Stati di riferimento, soprattutto se di democrazia pluralista?

Fino a che punto la stessa singola religione può considerarsi laica o considerare se stessa laica ovvero ancora contenere elementi, più o meno importanti, mai prevalenti, di laicità?²⁸

Nondimeno, ed era stato anche sottolineato in alcuni passaggi processuali dell'iniziale ordinanza veneta di prime cure (seguita dalla decisione finale del Consiglio di Stato n. 556 del 2006) suindicato, il principio della laicità dello Stato, in Italia, al pari degli altri principi fondamentali, costituisce un principio supremo emergente da una lettura combinata e sinottica degli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione e, quindi, "uno dei profili della forma di Stato delineata dalla Carta costituzionale della Repubblica" (C. Cost., 12 aprile 1989, n. 203) e nel quale "hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse" (C. Cost., 18 ottobre 1995, n. 440).

In tale direzione, la laicità di cui, propriamente, agli artt. 7, 8, 19 e 20 Cost., trova il suo fondamento principale dell'art. 2 Cost. (c.d. pluralismo laico delle Chiese), cui segue l'art. 3 Cost., per cui nello Stato contemporaneo (dei diritti) il principio pluralista è molto più della stessa laicità, è il vero volto espressivo della laicità ordinamentale, ovvero "niente è più laico del pluralismo stesso". Solo se attribuiamo alla laicità una prospettiva e dimensione plurale (oserei dire con-federale), applicandolo ed attuandola nel concreto, essa diviene compatibile con le esperienze reali dello Stato contemporaneo dei diritti, o Welfare State o Stato del benessere contemporaneo.

In tale direzione, l'esito del referendum svizzero del 2021 comporta, in logica conseguenza, una valutazione negativa, perchè decidere a maggioranza (invero scarna nelle percentuali) su temi del genere, alquanto sensibili, non appare conforme al concetto di laicità pluralista.

Il pluralismo, infatti, esprime l'autonomia, investe i diritti fondamentali ed inviolabili, la laicità è politica ed esprime la sovranità, il pluralismo è esterno, la laicità deve essere anche interna alle singole religioni (finanche sul piano organizzativo, non solo celebrativo), per cui uno Stato laico può non essere veramente plurale e non viceversa: il pluralismo è inclusivo, la laicità è esclusiva, se non addirittura escludente, come in Cina e Russia (la stessa Birmania militarizzata e, paradossalmente, multi-religiosa).

In tale direzione, si deve prospettare una duplice laicità, interna ed esterna, positiva e negativa, non forte e debole: interna alla singola organizzazione religiosa ed esterna nei rapporti con lo Stato e le altre

²⁸ Come ha sottolineato Augusto Del Noce nel suo *Risposte alla cristianità* (Il Sabato, 7 giugno 1985)²⁸ "... i cattolici hanno un vizio maledetto: pensare alla forza della modernità e ignorare come questa modernità, nei limiti in cui pensa di voler negare la trascendenza religiosa, attraversi oggi la sua massima crisi, riconosciuta anche da certi scrittori laici".

confessioni religiose. La religione, poi, deve essere tale (religiosa) solo con e verso i propri credenti, ma divenire anche laica nella sua organizzazione interna e, soprattutto, all'esterno, nel momento in cui interagisce nell'ordinamento pluralista (c.d. metodo laico dell'azione religiosa nel pluralismo costituzionale).

Nulla esclude, pertanto, che le singole religioni dovranno avere la capacità di darsi, rinnovarsi ed operare con metodo laico in un contesto plurale. Nulla esclude, vieppiù, senza paradossi rivoluzionari, una aconfessionalità nella confessionalità, così come un'azione laica di un (e in un) contesto religioso, non solo nell'azione dei pubblici poteri.

Se esiste una laicità nella laicità (Cina e Russia in primis), nulla esclude ed è auspicabile che possa esistere e determinarsi una laicità (non irrilevante) nella confessionalità.²⁹

Come rilevato in dottrina,³⁰ per quanto riguarda le tradizioni religiose, si porta l'esempio degli artt. 7 e 8 della vigente Costituzione italiana e si fa notare che mentre l'art. 8, secondo cui tutte le confessioni religiose³¹ sono egualmente libere davanti alla legge, si colloca nell'ambito del pluralismo religioso³² e ribadisce il principio di eguaglianza nella prospettiva dello Stato laico, l'art. 7 che lo precede, in aperta dissonanza con tali principi fondamentali, conferisce alla Chiesa cattolica una condizione speciale, riconoscendo ad essa sovranità e indipendenza, e prefigura una speciale disciplina dei loro rapporti.

2. Una laicità pluralista incompiuta nello Stato di cultura

In tale prospettiva, il principio della laicità dell'ordinamento, come forma espressiva della sua pluralità (*una laïcité au pluriel*)³³ ed elemento dello Stato di cultura (aconfessionale, non religioso), se indagato sotto il profilo della forma di Stato di democrazia pluralista, ha una considerazione ed attuazione "tendenzialmente maggiore", giammai esclusiva, negli Stati politicamente

²⁹ Ciò rileva anche ai fini del linguaggio religioso e della sua mitezza: la preziosità del linguaggio è stata ben messa in luce da un poeta americano, cantore della democrazia, Walt Whitman, laddove in una poesia afferma: "grande è il linguaggio - è la più potente delle scienze, è la pienezza, il colore, la forma, la diversità della terra, e degli uomini e delle donne, e di tutte le qualità e i processi, è più grande della ricchezza - più grande che gli edifici, le navi, le religioni, la pittura, la musica".

³⁰ F. Fenucci, *Requisiti formali e sostanziali delle Costituzioni*, in G. Di Genio (a cura di), *Rassegna di scritti di Fulvio Fenucci*, con prefazione di T. E. Frosini, Milano, 2016, 7.

³¹ Da ultimo, efficacemente, A. Morelli, *L'autonomia delle confessioni religiose tra legislazione e giurisdizione*, in *giurcost.it*, III/2019, 04.11.2019.

³² Sull'attualità della tematica v. la relazione di F. Clementi, *La libertà religiosa alla prova del pluralismo: discriminazioni, diversità, tolleranza*, presentata al XXXIV Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti "Eguaglianza e discriminazioni nell'epoca contemporanea", Università degli studi di Bergamo, venerdì 15 novembre 2019.

³³ Sull'importanza del modello francese, di pregio lo studio di S. Stammati, *Riflessioni minime in tema di laicità (della comunità e dello Stato). Un colloquio con alcuni colleghi*, in *Diritto pubblico*, 2/2008, 351 e sub nota 22.

decentrati rispetto quelli di carattere manifestamente accentrato, che, in alcuni casi, tristemente noti, possono assumere anche la veste negativa di veri e propri Stati-religione (alcuni Stati islamici), dove laicità, micro-simboli e macro-simboli (le chiese, le moschee e i luoghi di culto) sono difficilmente tollerati, anche in termini di reciprocità (il vecchio art. 31 delle preleggi in Italia) e cooperazione, ed incidono fortemente, in termini negativi di tutela dei diritti fondamentali (il caso birmano), sulle diverse manifestazioni laiche del pluralismo, e nel/sul legame migrazione-religione-integrazione, che assume una forte valenza comparata e giustifica una comparazione tra sistemi giuridici diversi e lontani.

Anche alcuni Stati globali, pur con evidenti tradizioni giuridiche diverse da quella occidentale, come Cina, India,³⁴ Russia e Giappone, presentano ambiguità di fondo sul versante del rapporto tra laicità e pluralismo, così come non sempre emerge un profilo laico e pluralista interno alle stesse religioni (i mormoni, ad esempio, hanno dignitari laici che celebrano le funzioni religiose, il diaconato, anche femminile, si affaccia con fatica nell'esperienza cattolica, anche alla luce dell'ultimo sinodo, così come dovrebbero meglio consolidarsi le diverse forme del volontariato, i rapporti con il terzo settore, la carità e la cooperazione interreligiosa, la cura degli homeless, dei carcerati, la mitezza del linguaggio religioso di alcune confessioni, la beatificazione dei laici, i rapporti tra donne e religioni,³⁵ la questione dei reati di pedofilia dopo l'abolizione del segreto pontificio).³⁶

³⁴ Da ultimo sull'India L. Colella, *La libertà religiosa tra globalizzazione e nuovi nazionalismi. Brevi note comparative su Usa e India*, in *Diritto Pubblico Comparato ed europeo*, 4/2020, 933 ss.

³⁵ Alcuni elementi di novità nel cattolicesimo sono emersi, tuttavia, con il sinodo sull'Amazzonia del 2019 ma sono deboli e lontane da altre esperienze forti di religioni comparate (c.d. diritti lontani), dove ruoli un tempo solo maschili, come Imam, Rabbino, Pastore, cominciano ad essere declinati al femminile (contro l'integralismo e il velo integrale)³⁵: le donne rabbino nelle sinagoghe sono il 28% nel mondo dell'ebraismo riformato avversato dall'ortodossia (e vorrebbero pregare al muro occidentale di Gerusalemme), negli Stati Uniti le prime donne rabbino sono state ordinate negli anni settanta, in Thailandia si combatte per le monache buddhiste, in Marocco le donne possono predicare e insegnare l'islam (*mourchidat*), in Danimarca, a Copenhagen, hanno fondato una delle prime moschee guidate da imam donne, il 25% dei pastori della Chiesa Battista italiana sono donne, in Svezia il vertice della chiesa luterana è un'arcivescova, a Stoccolma la vescova ha sposato una donna sacerdote, con la quale ha avuto un figlio.

³⁶ Sulla beatificazione dei laici è particolarmente interessante richiamare quella in corso del giudice Rosario Livatino, che in una conferenza sull'eutanasia sottolineava "Se l'opposizione del credente a questa legge si fonda sulla convinzione che la vita umana è dono divino che all'uomo non è lecito soffocare o interrompere, altrettanto motivata è l'opposizione del non credente che si fonda sulla convinzione che la vita sia tutelata dal diritto naturale, che nessun diritto positivo può violare o contraddire, dal momento che essa appartiene alla sfera dei beni "indisponibili, che né i singoli né la collettività possono aggredire".

In Giappone, sempre sul piano delle ambiguità di fondo dei rapporti tra laicità e pluralismo, l'imperatore *Naruhito* ha preso parte al rituale shintoista del *Daijosaï*, che celebra il tradizionale ringraziamento per il buon raccolto. Si tratta di un evento segreto e controverso in Giappone, non aperto al pubblico, che celebra, in realtà, il legame, oramai ritenuto storico, e la connessione tra impero e divinità. L'intera celebrazione è stata ospitata nel *Daijokyu*, a Tokyo, in una struttura che, poi, al termine, viene completamente distrutta, ed è finanziata dal governo con i soldi pubblici, oltre 22 milioni di euro. Per molti cittadini giapponesi, che hanno anche intentato una causa e diversi ricorsi pendono davanti alla Corte Suprema, ciò rappresenta una palese violazione della Costituzione giapponese (art. 20), laddove proibisce il finanziamento pubblico di eventi religiosi e determina la separazione tra religione e Stato.

Il caso birmano (Myanmar), in particolare, suscita sdegno e contrarietà, nella tutela dei diritti umani e dell'identità religiosa, soprattutto attraverso la persecuzione dei *Rohingya*, gruppo etnico islamico-sunnita, condannata dall' ONU e dal 2014, con una risoluzione, dalla stessa Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti.

Paradossalmente, poi, lo stesso controverso referendum del 2009 sui minareti in Svizzera³⁷, così come quello recente sulla dissimulazione del viso del 7 marzo 2021, hanno rappresentato "un momento di regressione" sul piano della garanzia dei diritti umani,³⁸ con particolare riferimento ai diritti delle donne e per un vera integrazione, di un ordinamento federale-confederale democratico, da più parti solitamente esaltato (alcuni Cantoni già nel 2016, come Ticino e San Gallo, avevano adottato misure simili, mentre altri non lo hanno fatto).³⁹ D'altronde, il Tribunale federale nel 1990 si è pronunciato contro l'esposizione dei crocifissi e per la loro rimozione con la motivazione che "lo Stato ha il dovere di assicurare la neutralità in ambito filosofico-religioso della sua scuola e non può identificarsi con una confessione o religione. Deve evitare che gli studenti siano offesi nelle loro convinzioni religiose dalla continua presenza del simbolo di una religione a cui non appartengono".

³⁷ L. Musselli, *Edilizia religiosa, Islam e neogiurisdizionalismo in Europa. Alcune note sul nuovo "Islamgesetz" austriaco e sul divieto di edificare minareti in Svizzera*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2015, fasc. 2, 441-459.

³⁸ Sul punto, molto critico in dottrina, cfr. M. Antonsich-P. L. Jones, *Mapping swiss referendum on the minaret ban*, in *Political Geography*, 29/2010, 57 ss.

³⁹ Dal momento che la disciplina dello spazio pubblico non è di competenza della Confederazione, ma dei Cantoni, questi hanno la facoltà di decidere se introdurre il divieto di dissimulare il viso. San Gallo e Ticino hanno imposto tale divieto, mentre altri Cantoni, dopo un'attenta valutazione, hanno deciso di non applicarlo. In altri 15 Cantoni vige il divieto di dissimulare il viso durante eventi sportivi o manifestazioni pubbliche.

In Canada,⁴⁰ nel Quebec,⁴¹ il *Government Bill 62* ha previsto, nel 2017, il divieto di coprire il viso per tutte le persone all'interno di quelli che vengono definiti come i servizi governativi principali, al fine speculare di conservare l'identità secolare del Quebec sul modello rigido francese di laicità (espresso anche in Belgio dove nasce in via pregiudiziale, davanti alla Cassazione belga, il caso *Achbita* e Bulgaria).

In Italia, poi, la Corte di Appello di Milano ha confermato con la sentenza n. 4330 del 28 ottobre 2019, quanto già stabilito con sentenza il 20 aprile 2017 in primo grado dal Tribunale di Milano, secondo principi oramai consolidati nelle principali esperienze comparate, ovvero il divieto di ingresso a volto coperto posto nella delibera regionale della Lombardia che "appare giustificato e ragionevole alla luce della esigenza di identificare coloro che accedono nelle strutture indicate, poiché si tratta di luoghi pubblici, con elevato numero di persone che quotidianamente vi accedono per usufruire di servizi; pertanto è del tutto ragionevole e giustificato consentire la possibilità di identificare i predetti fruitori dei servizi". Ma vi è di più: con la sentenza n. 254 del 2019 la Corte Costituzionale ha stabilito che la libertà religiosa garantita dall'articolo 19 della Costituzione comprende anche la libertà di culto e, con essa, il diritto di disporre di spazi adeguati per poterla concretamente esercitare. Pertanto, quando disciplina l'uso del territorio, il legislatore deve tener conto della necessità di dare risposta a questa esigenza e non può comunque ostacolare l'insediamento di attrezzature religiose.

La Corte costituzionale⁴² ha, così, annullato due disposizioni in materia di localizzazione dei luoghi di culto introdotte nella disciplina urbanistica lombarda (l. 12/2005) dalla legge regionale della Lombardia n. 2 del 2015. La prima (contenuta nell'articolo 72, secondo comma, legge 12/2005) poneva come condizione per l'apertura di qualsiasi nuovo luogo di culto l'esistenza del piano per le attrezzature religiose (PAR). La Corte ha fatto riferimento al carattere assoluto della norma, che riguardava indistintamente tutte le nuove attrezzature religiose a prescindere dal loro impatto urbanistico, e al regime differenziato irragionevolmente riservato alle sole attrezzature religiose e non alle altre opere di urbanizzazione secondaria. In base alla seconda disposizione dichiarata incostituzionale

⁴⁰ Sull'accomodamento ragionevole v. M. Ferri, *Gli accomodamenti ragionevoli in materia di libertà religiosa tra giurisprudenza della Corte europea e della Corte canadese*, in *Jus*, 3/2015, 307 ss.

⁴¹ D. Koussens, *Ce que la laïcité a de nouveau, ou pas. Regards croisés France-Québec*, in *La Revue des droits de l'homme*, 14/2018, 1 ss.

⁴² V. M. M. Porcelluzzi, *In difesa della libertà religiosa: la Corte Costituzionale e la legge lombarda sull'edilizia di culto*, in *Diritti Comparati*, 19 dicembre 2019, laddove afferma che con la sentenza n. 254/2019 la Corte ha ribadito la rilevanza pubblica del fenomeno religioso, riaffermando l'obbligo dello Stato di favorire l'apertura di luoghi di culto destinati alle diverse comunità religiose e precisando che il compito delle autorità locali è esclusivamente quello di perseguire finalità urbanistiche e non selezionare le comunità religiose che possono liberamente esercitare il loro culto.

(articolo 72, quinto comma, secondo periodo), il PAR poteva essere adottato solo unitamente al piano di governo del territorio (PGT). Secondo la Corte, questa necessaria contestualità e il carattere del tutto discrezionale del potere del Comune di procedere alla formazione del PGT rendevano assolutamente incerta e aleatoria la possibilità di realizzare nuovi luoghi di culto. Le norme censurate finivano così per determinare una forte compressione della libertà religiosa senza che a ciò corrispondesse alcun reale interesse di buon governo del territorio. In tale direzione, il Consiglio di Stato con la sentenza pedissequa del 5 dicembre 2019 n. 8328 ha statuito laddove l'art. 70, comma 2^{ter}, della legge regionale lombarda n. 12/2005 prevede che gli enti delle confessioni religiose diverse dalla Chiesa cattolica, di cui ai commi 2 e 2 bis, «devono stipulare una convenzione a fini urbanistici con il comune interessato» e che tali convenzioni devono prevedere espressamente «la possibilità della risoluzione o della revoca, in caso di accertamento da parte del comune di attività non previste nella convenzione», nell'applicare in concreto le previsioni della convenzione, il Comune dovrà in ogni caso specificamente considerare se, tra gli strumenti che la disciplina urbanistica mette a disposizione per simili evenienze, non ve ne siano altri, ugualmente idonei a salvaguardare gli interessi pubblici rilevanti, ma meno pregiudizievoli per la libertà di culto, il cui esercizio, come si è detto, trova nella disponibilità di luoghi dedicati una condizione essenziale. In altri termini, prosegue, l'Ente locale non può interpretare le convenzioni *ex art. 70, comma 2^{ter}*, come se si trattasse di una qualunque convenzione urbanistica, ma deve valutare, e di conseguenza motivare, se gli inadempimenti adottati debbano necessariamente comportare la risoluzione, la revoca o la decadenza o se non siano utilizzabili diversi strumenti, meno lesivi per la libertà di culto, considerata, pertanto, fondamentale tra i diritti di libertà.⁴³

Da ultimo, poi, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 19618 del 2020, nel rimettersi alle Sezioni Unite, ha fatto una attenta rilettura sul tema della laicità statale e delle sue diverse manifestazioni, proprio alla luce del dato giurisprudenziale italiano (emblematico C. Cass. n. 439 del 2000 sul caso Montagnana) ed europeo, a volte contraddittorio.

Nei sistemi plurali, il modello iconico di partenza ovvero di riferimento storico (che potrebbe assumere la veste di una sorta di *c.d. tertium comparationis*) per la libertà di culto è ritenuto sicuramente quello nordamericano,⁴⁴ altamente formativo, dove nelle scuole pubbliche di Stato

⁴³ F. Politi, *Libertà costituzionali e diritti fondamentali. Casi e materiali. Un itinerario giurisprudenziale*, Torino, 2019, *passim*.

⁴⁴ Su cui richiamando Jellinek, E. Palici Di Suni Prat, *Simboli religiosi e laicità: aperture e chiusure in alcune recenti pronunce*, in *Rivista di Diritti Comparati*, 1/2017, 159 ma anche G. Macrì, *Il diritto di libertà religiosa nello spazio globale: modello americano e dinamiche europee a confronto*, in *DPCE online*, vol. 25, 1/2016, 1-15; J. Courteney Murray, *Noi crediamo in questa verità. Riflessioni cattoliche sul "principio americano"*, a cura di S. Ceccanti, Brescia, 2021.

non esiste il crocefisso nelle aule, perchè ha saputo coniugare, sin dall'inizio, spirito religioso, tradizioni⁴⁵ e libertà politiche (si pensi all'azione ed al *covenant* dei *Pilgrim Fathers* nel 1620 a bordo della *Mayflower*), per cui esso rappresenta l'archetipo pedagogico della nascita, della convivenza e dello sviluppo decentrato di un ordinamento orientato e applicato in senso laico e pluralista (il *beat on the road* del cattolico Jack Kerouac).⁴⁶

La dura presa di posizione degli Stati Uniti, dove sono nati, contro le "persecuzioni" dei Testimoni di Geova in Russia e Cina, in totale violazione dell'articolo 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo che tutela la libertà di religione e di credo e dello stesso art. 28 della Costituzione russa del 1993 e 36 della Costituzione cinese del 1982,⁴⁷ nell'ambito di una conflittualità che non è solo politica ed economica, testimonia la peculiare necessità di una garanzia costituzionale e democratica effettiva del pluralismo religioso nell'epoca contemporanea.

E' indubbio, tuttavia, che "*En France comme aux États-Unis, la question des rapports entre les religions et l'État reste en tout cas aujourd'hui largement ouverte, en constante discussion et (re)négociation dans la sphère publique. L'interprétation des principes de séparation et de neutralité évolue au fil des transformations politiques et religieuses de ces deux pays, et les frontières des laïcités*

⁴⁵ M. A. Glendon, *Tradizioni in subbuglio*, traduzione di P. Carrozza e M. Cartabia, Soveria Mannelli, 2007.

⁴⁶ Di recente (sentenza n. 1717/29019), la giurisprudenza americana della Corte Suprema ha statuito che "non è in contrasto con il principio di laicità dello Stato (*Establishment Clause* del Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti) la presenza e il mantenimento con fondi pubblici di una croce monumentale su suolo pubblico, eretta nel 1918 per iniziativa di un'associazione di veterani in memoria dei caduti della Prima guerra mondiale, e nel 1963 acquisita da un ente locale dello Stato del Maryland".

⁴⁷ All'uopo tradotto in inglese l'art. 28 della Costituzione russa: "Everyone shall be guaranteed the freedom of conscience, the freedom of religion, including the right to profess individually or together with other any religion or to profess no religion at all, to freely choose, possess and disseminate religious and other views and act according to them". Secondo l'art. 36 della Costituzione cinese "I cittadini della Rpc hanno libertà di credenza religiosa. Nessun organo statale, nessuna organizzazione sociale e nessun individuo deve costringere i cittadini ad avere una credenza religiosa, o discriminare tra cittadini che hanno una credenza religiosa e cittadini che non hanno una credenza religiosa. Lo stato protegge le attività religiose normali (*zhengchang*). Nessuno deve usare la religione, e danneggiare l'ordine sociale, nuocere alla salute dei cittadini, ostacolare l'ordinamento educativo dello stato. Le associazioni (*tuanti*) e gli affari religiosi non vengono manovrati (*zhipai*) da influenze straniere". L'art. 20 della Costituzione del Giappone del 1947 dispone: "Freedom of religion is guaranteed to all. No religious organization shall receive any privileges from the State, nor exercise any political authority. No person shall be compelled to take part in any religious act, celebration, rite or practice. The State and its organs shall refrain from religious education or any other religious activity".

française et américaine ne sont donc jamais définitivement fixées, ni leurs contradictions internes complètement résolues".⁴⁸

Non a caso, Locke ha teorizzato uno Stato laico tollerante,⁴⁹ che non interferisce assolutamente con l'uso della forza nelle questioni strettamente religiose ma interviene solo per limitare l'azione di quelle religioni che costituiscono un pericolo per la collettività e minacciano la sicurezza⁵⁰ pubblica: nella Lettera sulla tolleranza afferma che "l'uomo si unisce spontaneamente a quella società in cui ritiene di aver trovato la vera religione, ed è indispensabile che con la medesima libertà con cui è entrato gli sia sempre aperta la via dell'uscita". Emblematica la previsione della disposizione di apertura (art. 1) dello Statuto albertino del 1848, secondo cui "La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi".

Nello Stato contemporaneo dei diritti, invece, la prospettiva di una laicità pluralista⁵¹ si realizza attraverso la formula, più ampia rispetto quella tradizionale, del "multi-level-culturalism",⁵² in cui il principio dello Stato di cultura (e di una cultura laica e pluralista, con un ruolo indubbiamente federativo), inteso in senso ampio, è attuato e realizzato con la paziente mediazione nei vari ambiti, compreso quello parlamentare, con il concorso di tutto il sistema delle autonomie territoriali e funzionali, costituzionalmente garantite, dalla pluri-sussidiarietà anche nei simboli, ovvero da quella verticale a quella orizzontale, in una sorta di simbiosi e sintesi dialettica fra Società, Stato, comunità, enti ed individuo ex art. 2 Cost., il cui significato rende possibile superare l'idea di una religione murata, assediata e circondata, perchè senza confini predeterminati, nello spirito benevolo dell'illuminismo, delle rivoluzioni francesi e nordamericane e la storia costituzionale inglese a partire dalla Magna Carta.

Non a caso la formula romaniana, oramai centenaria, felice e vincente, deriva da *Ubi homo, ibi societas. Ubi societas, ibi ius. Ergo ubi homo, ibi ius*".

Si pensi, ancora, all'ordinamento tedesco dove i Laender hanno competenza esclusiva in materia di scuola; competenza che potrebbe portare a discipline anche differenti sulla laicità dello Stato, come nel modello bavarese, e dove la Corte tedesca ha avuto modo di pronunciarsi sia sul velo sia sull'esposizione del crocifisso nelle mura scolastiche (nel 1995 ha sancito

⁴⁸ A. Barb, *La laïcité en France et aux États-Unis: perspectives historiques et enjeux contemporains*, in <https://www.vie-publique.fr/parole-d'expert/269406-la-laicite-en-france-et-aux-etats-unis-analyse-comparee>, 3 novembre 2015

⁴⁹ D. Tega, *Stato laico: tollerante o militante?*, in *Quaderni costituzionali, Rivista italiana di diritto costituzionale*, 1/2004, 144 ss.

⁵⁰ T. E. Frosini, *Sovranità dello Stato e sicurezza dei cittadini: un "muro" di pregiudizi sulle scelte di Israele* (editoriale), in *Guida al diritto-Il sole 24 ore*, n.33, 2004.

⁵¹ Su cui specificamente N. Colaianni, *Diritto pubblico delle religioni*, Bologna, 2012, *passim*.

⁵² In una interessante prospettiva comparata del termine v. A. Mastromarino, *Il diritto comparato alle prese con il multiculturalismo: una sfida aperta. Il federalismo disaggregativo nella teoria dei tipi di Stato*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 3/2010, 964 ss.

l'incostituzionalità della presenza dei simboli religiosi nelle aule scolastiche). Analogo rilievo assume l'esperienza monista francese, ritenuta riformata in senso decentrato, che ha predisposto da tempo una apposita legge, tra l'altro molto discussa, sul divieto del simbolismo religioso (il riferimento principale è all'art. 28 della legge Briand entrata in vigore il 1° gennaio 1906, che vieta i simboli religiosi "su monumenti pubblici o in qualsiasi luogo pubblico, ad eccezione di edifici usati per il culto, sepolture in cimiteri, monumenti, musei o mostre"). In Austria, invece, una legge del 1949 e il Concordato del 1962, come aggiornato, garantiscono la presenza del crocifisso nelle scuole dove gli studenti cristiani sono la maggioranza. Una sentenza della Corte Costituzionale del 2012 ha sancito la legittimità del crocifisso nelle aule scolastiche e nel 2017 il Parlamento ha votato la messa al bando del velo integrale.

Alla luce di queste considerazioni sembra, allora, che la decisione della *Grande Chambre* del 2011,⁵³ oramai datata sotto molteplici punti di vista, e la successiva giurisprudenza europea, complessivamente intesa, ma quasi abbandonata, in una sorta di letargia istituzionale, pur prendendo essa stessa conto di un dato comparato diversificato e molto forte, non operi come un vero e proprio grimaldello inesorabile nell'ordinamento italiano ed europeo e non ponga un freno eccezionale ed importante alla tendenziale esclusione ed elusione di una forma compiuta, sussidiaria, cooperativa e plurale (non minima ed ineffettiva) di laicità ordinamentale, in una logica valoriale⁵⁴ pluralista, anche rispetto ai simboli.

Già la *Grande Chambre*, infatti, sembra soprassedere sulla centralità della laicità inclusiva nei sistemi democratici,⁵⁵ trattandosi di una materia c.d. sensibile (*sensible*), come la biogenetica,⁵⁶ il fine vita, la crionica le unioni civili, vieppiù legata alle funzioni educative classiche, tipiche dello Stato di cultura, più volte richiamato, quali quelle di educazione ed insegnamento, al fine di realizzare fenomeni semplici di inclusione e non di esclusione per convinzioni religiose e filosofiche (i "porti aperti" dell'Oriente di Toynbee).

Viene così in gioco la struttura non crociata dello Stato che supera lo stesso concetto storico di tolleranza⁵⁷ e deve essere improntata, nella complessità, a un dovere inclusivo di *neutralité* e di *impartialité*, incompatibile, senza ergere mura di religione *ad excludendum*, con qualsiasi forma di

⁵³ S. Mancini, *La sentenza della Grande Camera sul crocifisso: è corretta solo l'opinione dissenziente*, in *Quaderni costituzionali, Rivista italiana di diritto costituzionale*, 2/2011, 425 e segg.

⁵⁴ L. Elia, *Valori, identità, laicità*, in *Costituzionalismo.it*, 1/2007.

⁵⁵ L. Carlassare, *Crocifisso: una sentenza per l'Europa "non laica"* in *Costituzionalismo.it*, 2011, fasc. 2, 6.

⁵⁶ C. Casonato, *Biodiritto e pluralismi. Alla ricerca della sostenibilità*, in *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*, 1/2016, 7; G. Fornero, *Laicità debole e laicità forte: il contributo della bioetica al dibattito sulla laicità*, Milano, 2008.

⁵⁷ Federico II di Svevia nella Costituzione del Regno di Sicilia del 1231 concedeva le medesime garanzie a Ebrei e Saraceni perchè non voleva che innocenti venissero perseguitati soltanto perchè Ebrei o Musulmani.

prevalenza-preferenza dell'una o dell'altra convinzione religiosa, ad esempio, ex art. 2 Cost. in Italia o 1 Cost. in Francia, secondo cui "La Francia è una repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale. Essa assicura l'eguaglianza dinanzi alla legge a tutti i cittadini senza distinzione di origine, di razza o di religione. Essa rispetta tutte le convinzioni religiose e filosofiche. La sua organizzazione è decentrata".

Proprio la Francia, nella rigidità attuale della sua esperienza di netta separazione, sembra rappresentare una peculiare controtendenza, anche rispetto ai principi del 1789, più o meno corretta dalla evoluzione giurisprudenziale, laddove ha tentato di imporre una formula della laicità, figlia dei momenti di terrore, come criterio discriminatorio e non come principio basilare di convivenza fra diversità, anche storiche e coloniali.

D'altronde, in Francia, il principio di laicità dell'insegnamento prevede il rifiuto dell'insegnamento confessionale, così come in Italia l'insegnamento della religione cattolica è facoltativo in tutti gli ordini della scuola pubblica,⁵⁸ e tutto sembra dirigersi a favore di una storia delle religioni, della stessa laicità comparata, dell'etica e dei valori, come avviene già in alcuni Stati.

Il dibattito culturale sulla laicità francese ha delineato, da un lato, una laicità intesa come risultato di un dispositivo legale complesso⁵⁹ e contrastato, in alcuni dipartimenti (ex tedeschi) ancora napoleonico (1801), con il fine preciso di garantire la pace sociale, dall'altro, ha confinato il credo religioso nella sfera privata,⁶⁰ garantendo la neutralità dello Stato e il rispetto del principio di eguaglianza, baluardo storico dell'esperienza costituzionale francese e americana.

Nondimeno il Consiglio europeo, già nel fatidico 2011, ha ribadito l'impegno dell'Unione europea, nel quadro dei trattati, per la promozione della libertà religiosa, proprio in relazione alla crescente diffusione dei fenomeni di intolleranza religiosa e nel 2018 si è avuta una proposta di risoluzione del Parlamento europeo sugli orientamenti dell'UE e il mandato dell'inviato speciale dell'UE per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'Unione europea.⁶¹

⁵⁸ In generale sulla formazione v. F. Freni, *I.R.C. e scuole confessionali nel pluralismo delle opzioni formative: ancora nodi problematici al vaglio della recente giurisprudenza*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, Rivista trimestrale*, 3/2008, 797 ss.

⁵⁹ J. Bauberot, *Les 7 laïcités françaises. Le modèle de la laïcité française n'existe pas*, Paris, 2015.

⁶⁰ H. Pena-Ruiz, *Qu'est-ce que la laïcité?*, Paris, 2003.

⁶¹ Emblematico, come esempio concreto di laicità cooperativa e pluralista nel dialogo interreligioso, il conseguimento della laurea in scienze religiose di Hamdan Al Zeqri, imam di 33 anni, da 16 in Italia, titolo che lo abilita anche a insegnare la religione cattolica nelle scuole: "resto musulmano, ma amo Gesù, perché Islam e Cristo sono vicinissimi", afferma l'ex profugo yemenita, attuale guida spirituale musulmana nel carcere di Sollicciano. Tra l'altro, i suoi studi sono stati pagati dalla Curia fiorentina, mentre l'iscrizione a Teologia cristiana è stata fortemente voluta dalla Comunità islamica fiorentina nell'ottica di rafforzare il dialogo interreligioso, anche attraverso la conoscenza diretta della religione cristiana che ha tantissimo in comune sul piano umano e sociale.

Non a caso già Dossetti nel 1979 a Gerico in Terra Santa lamentava, con il suo linguaggio profetico, il movimento di deriva e di occidentalizzazione progressiva sempre più accentuato della Chiesa Cattolica.⁶²

Questa marcata impronta non compiutamente laica e pluralista di un giudice europeo (rispetto, ad esempio, allo stesso caso *Erweida* del 2013 della Corte EDU), che ha fatto parlare anche di neo-guelfismo,⁶³ manifestata nella stessa sentenza *Achbita* (e *Bouagnaoui*) del 14 marzo 2017 dalla CGUE,⁶⁴ sia pure in un contesto di *lex mercatoria*, mal si concilia, nella sua rigidità, con quella distinzione nota ai costituzionalisti tra libertà positive e libertà negative,⁶⁵ che richiede, in alcuni casi evidenti, azioni commissive in altri azioni omissive da parte dello Stato ovvero anche apposite re-azioni plurali, a molteplice simbolismo, cooperative e sussidiarie. Come è noto, le religioni sono rigonfie di simboli, risultando finanche necessari e di richiamo per i rispettivi credenti, nonchè punti di riferimento ineludibili ed espressivi di un credo e del culto religioso nella sua spiritualità e ritualità. Il principio di esclusività verso una determinata religione, esplicito e implicito, tra preferenze, convenienze e predominanze, che sembrerebbe tipico, ad esempio, di Italia, Irlanda, Spagna (anche se il tribunale di *Valladolid* ha ordinato nel 2008 di togliere i crocifissi dalle scuole mentre il Tribunale superiore di giustizia di *Castilla Y Leon* nel 2009 ha stabilito la non rimozione generalizzata dei crocifissi dalle scuole spagnole ma una valutazione classe per classe in caso di richieste di genitori), Austria e Grecia (ortodossa), Malta, Ungheria, Estonia (evangelica), tuttavia, non può essere applicato proprio nelle materie religiose (*rectius*: laiche), se si tratta di forme di Stato democratiche e pluraliste. E' indubbio che la democrazia, prima ancora che un regime politico, è una condizione spirituale prodotta per il profondo interesse per il destino della comunità cui si appartiene: alcuni modelli ordinamentali si professano laici, sono democratici, ma possono risultare solo parzialmente (o non totalmente) plurali, pluralisti o pluralistici.

⁶² AA.VV., *Dossetti e il Medio Oriente*, in *Egeria*, Firenze, 11/2017, 107 ss.

⁶³ F. Laffaille, *Le néo-guelfisme de la Cour EDH: à propos de l'arrêt Lautsi bis (2011) et du crucifix en Italie*, in *Revue internationale de droit compare*, 4/2011, 931 ss.

⁶⁴ E. Palici Di Suni Prat, *Simboli religiosi e laicità: aperture e chiusure in alcune recenti pronunce*, cit., 167 ss.; A. Guazzarotti, *Bandire il velo dal posto di lavoro o prendere sul serio la dimensione pubblica dell'identità religiosa?*, Nota a CGUE Grande sezione 14 marzo 2017 (causa C-157/15); CGUE Grande sezione 14 marzo 2017 (causa C-188/15), in *Quaderni costituzionali*, 2017, fasc. 2, 420-423.

⁶⁵ A. Ruggeri, *Confessioni religiose e intese tra iurisdictio e gubernaculum, ovvero sia l'abnorme dilatazione dell'area delle decisioni politiche non giustiziabili (a prima lettura di Corte cost. n. 52 del 2016)*, in *Federalismi.it*, 7/2016, 30 marzo 2016; E. Olivito, *La laicità degli altri*, in *Costituzionalismo.it*, 1/2007.

3. Il simbolismo religioso tra leggi, regolamenti (quasi-consuetudine) e Costituzione in Italia

Il simbolismo religioso,⁶⁶ ad esempio tramite il crocifisso, mai messo in discussione all'interno della Chiesa cattolica, rappresenta uno strumento diffuso di conoscenza⁶⁷ e di diffusione di un messaggio fondamentale, quello della Chiesa cattolica, espressione di una confessionalità intrinseca e di una confessionalità storica ovvero ancora di una confessionalità di partenza (tollerabile forse nella fase iniziale di rodaggio della ora ultrasettantenne Costituzione del 1948) dello Stato italiano, ma diviene non appropriato e non conveniente in una logica complessiva ordinamentale, perché facilmente aggredibile sul piano della concreta applicazione del principio-valore della laicità e della stessa aconfessionalità. Lo stesso avviene nello Stato Città del Vaticano, sul piano della forma di Stato e di governo, dove il pluralismo e la laicità, interna ed esterna, sembrerebbero non essere concretamente applicati (il modello islamico non sembra essere tanto lontano), anche alla luce del principio della separazione dei poteri. Una democrazia religiosa è un controsenso, possibile nei diversi modelli proposti, così come una democrazia laica può risultare paradossale, e solo una democrazia pluralista è auspicabile per il futuro del dialogo interreligioso, attraverso forme idonee e compiute di cooperazione.

In Italia, in alcuni uffici pubblici, anche giudiziari (La legge è uguale per tutti ... "la religione non è uguale per tutti") il crocifisso risulta ancora, addirittura, grossolanamente inventariato (sulla base di una assurda circolare ministeriale del 29 maggio 1926 n. 2134/1867).⁶⁸

⁶⁶ S. Bartole, *Simbolo religioso, simbolo passivo, simbolo civile: le metamorfosi forensi del Crocifisso*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2010, fasc. 1, 65-73.

⁶⁷ P. Boyer, *Cognitive aspects of Religious Symbolism*, Cambridge, 1993.

⁶⁸ Senza bisogno di scomodare il *Christus Patiens* ovvero la croce dipinta, inventariata con il n. 20, del Maestro bizantino, risalente al 1230 circa, esposta al Museo Nazionale di San Matteo a Pisa. Su di essa v. W. Arslan, *Su alcune croci pisane*, in *Rivista d'arte*, 1936, 228; E. Sanderberg-Valalà, *La croce dipinta italiana*, Verona, 1929.

E' di tutta evidenza che il rapporto tra legge e religione,⁶⁹ tra leggi e religioni, tra Stato e religione,⁷⁰ tra religioni e amministrazione,⁷¹ è, *naturaliter*, di diversità, per cui la separazione non è mai netta e recisa (la diversità offre una opportunità di dialogo plurale), come nel modello francese: essa necessita conseguentemente di inclusione⁷², tra arte e cultura,⁷³ senza esclusione (la stessa vicenda di Gerusalemme capitale), applicando una logica di articolazione pluralista delle competenze, in virtù di un metodo laico, bilanciato, cooperativo e pluri-sussidiario (o di sussidiarietà plurale), riferito proprio ai simboli religiosi.⁷⁴

Qui è appropriato un richiamo forte alla valenza simbolica dell'art. 12 Cost. in Italia, da più parti sottovalutato perché ritenuto norma provvedimentale, tra i principi fondamentali, irriducibili ex artt. 138 e 139 Cost., in un legame unitario e sinottico con l'art. 5 Cost.: il simbolo, per così dire, religioso ovvero veramente laico (la religione civile) è rappresentato

⁶⁹ Significativo sul rapporto tra legge e religione un caso giurisprudenziale del dicembre 2017. La Corte Suprema americana ha in corso di valutazione una vicenda che negli Stati Uniti ha suscitato polemiche e discussioni a non finire: il caso di un pasticciere di Denver che si è rifiutato, in nome del suo diritto al libero esercizio della religione, di confezionare una torta nuziale a una coppia di gay. I due promessi sposi hanno fatto ricorso alla Commissione dei diritti civili del Colorado, che ha dato loro ragione. Il pasticciere a sua volta ha fatto ricorso in appello. La decisione in fieri dei nove giudici della Suprema Corte è destinata a fare discutere.

⁷⁰ Emblematico il riferimento a Salomone, mitico re biblico dell'Antico Testamento, esempio estremo di saggezza che per "scoprire" la vera madre di un neonato conteso tra due donne, ordinò di tagliare in due il bambino, sicuro, come poi avvenne, che la vera madre sarebbe stata quella che avrebbe lasciato suo figlio all'altra donna, affinché visse. M. Cartabia-A. Simoncini (a cura di), *La legge di re Salomone. Ragione e diritto nei discorsi di Benedetto XVI*, Milano, 2013.

⁷¹ Sul piano degli interessi collettivi v. A. Giuffrida, *Il "diritto" ad una buona amministrazione pubblica e profili sulla sua giustiziabilità*, Torino, 2012, 80 ss.

⁷² Quella di Arman, ad esempio l'accumulo di bandiere del 1984, opera collocata all'Eliseo per il Bicentenario della Rivoluzione francese, utilizzando sempre il bellissimo mondo parallelo ma non estraneo dell'arte.

⁷³ Lo stesso Leonardo Da Vinci usa la pittura come strumento religioso che lo avvicina alla creazione. Sul punto G. Selvaggi, *L'arte come guerriglia culturale, 4 di Spagna Picasso, Mirò, Alberti, Ortega*, Roma, 1973, 10, secondo cui "la funzione dell'arte è sfuggente come la funzione del sacro".

⁷⁴ Interessante risulta richiamare, in simbiosi con Arman e il simbolismo religioso, la bandiera buddhista di Olcott con i sei colori scelti per la loro corrispondenza ai colori che la tradizione vuole emanassero dal corpo del Buddha quando raggiunse l'illuminazione. Come è noto ed è stato ampiamente sottolineato, il blu deriva dai capelli, il giallo oro dall'epidermide, il rosso da carne e sangue, il bianco dalle ossa e dai denti, il rosa/arancione dal palmo delle mani, dai talloni e dalle labbra. Inoltre, i cinque colori si sarebbero poi fusi a formare una colorazione indescrivibile e molto brillante. La bandiera si compone, pertanto, di cinque bande colorate verticali, disposte nell'ordine detto, più una banda che riporta orizzontalmente gli stessi colori, nello stesso ordine, dall'alto al basso. Quanto al significato, il blu simbolizza la compassione verso tutti gli esseri, la benevolenza e lo spirito di pace; il giallo la Via di mezzo, lontana dagli estremi; il rosso i doni della pratica; il bianco la purezza e l'emancipazione; l'arancione (nella Birmania militarizzata e paradossalmente multi-religiosa sostituito dal rosa) la saggezza del Buddha-Dharma; la sesta striscia presenta i colori orizzontalmente per indicare la loro completa fusione.

proprio dal contenuto (il tricolore, la bandiera di eguali dimensioni) dell'art. 12 Cost., espressivo anche della unitarietà delle religioni, complessivamente intese, per cui la bandiera italiana non è non potrà mai essere una bandiera crociata. Si pensi alle prime pagine della Storia d'Europa di Benedetto Croce, in cui si inneggia alla religione della libertà.

Il pluralismo (a)confessionale si rivela, allora, una scure a doppio taglio che slarga la tutela dei diritti e dei principi, rendendola inverosimile, fino ad eludere addirittura altri diritti e principi, senza ragionevolmente bilanciarli ex artt. 2 e 3 Cost.: la laicità, sul piano europeo ed internazionale, è un valore indiscutibile ed intangibile soprattutto nelle società contemporanee (ad esempio, nell'ambiguità del modello cinese) nell'epoca della globalizzazione⁷⁵ e del terrorismo.⁷⁶ Anzi, si può dire che la laicità pluralista (o laicità plurisussidaria) è la vera espressione precipua della globalizzazione dei diritti fondamentali, di tutti e per tutti inviolabili, vecchi e nuovi, ed è la vera "norma eterna", usando la bellissima espressione dell'induismo (Sanatana Dharma), come arma di difesa collettiva e circolare contro il male odierno del terrore, del nichilismo esasperato, dello Stato di morte e dell'orrore dei conflitti non più endemici ma epidemici, come l'ultimo massacro dei curdi nel nord della Siria, capaci di creare, senza patria, una magnifica esperienza di confederalismo democratico a molteplici etnie, basato sulla parità di genere, il femminismo e l'ecologia, in un territorio martoriato nell'habeas corpus. Lo stesso induismo, terza religione al mondo, più che una religione è un modo di vivere, è, come noto, un'ortoprassi che non si basa su rigidi dogmi e pur vantando una storia di grandi speculazioni filosofiche e teologiche, predilige un approccio esperienziale, quindi una ricerca diretta della realtà-verità.

Nella Costituzione italiana, la laicità si manifesta, invece, propriamente come un principio fondamentale scritto, consacrato dagli artt. 7 e 8 Cost. ed è, forse, espressione di un valore diverso, in apparenza contraddittorio, che è quello storico della cristianità o del cattolicesimo che, nella difesa governativa, espressa già nella sentenza Lautsi di primo grado, emerge chiaramente nella sua preponderante centralità. In alcuni casi, infatti, sono proprio i valori fondamentali prevalentemente non scritti a guidare e sorreggere la iniziale formazione democratica di determinati ordinamenti, anche attraverso una solidarietà e sussidiarietà di fatto.

L'ordinamento italiano ha delle indubbie radici cristiane che, di volta in volta, si incontrano e si scontrano con il principio espresso negli artt. 7 e 8 Cost. (ma anche artt. 19 e 20 Cost.), determinando una vera e propria rottura costituzionale ovvero una auto-rottura tra il valore storico (anche il

⁷⁵ M. C. Ponthoreau, *Le pluralisme méthodologique dans l'enquête comparative à l'heure de la globalisation*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2017, fasc. 1, 53-67.

⁷⁶ M. D'Amico, *Laicità costituzionale e fondamentalismi tra Italia ed Europa: considerazioni a partire da alcune decisioni giurisprudenziali*, Relazione al Convegno "La laicità e i radicalismi religiosi nel mondo", Torino, 18 aprile 2015, in *Rivista AIC*, 2015, fasc. 2, 35.

diritto romano ha veicolato, nel bene e nel male, il cristianesimo) e il principio espresso.

Allora, lo scontro, il vero e proprio big bang, la “violazione dell’anima” di M. C. Nussbaum,⁷⁷ è tra valori e principi, complessivamente intesi e lo Stato italiano perde su entrambi i fronti, perché la laicità permane come valore complessivo, preponderante rispetto alla dimensione storica della cristianità e della sua coscienza che non può essere disattivata.⁷⁸ Lo stesso vincolo creato dalla giurisprudenza europea sembra nella fattispecie prevalere automaticamente ed incondizionatamente, se è vero che il contro-limite dei principi interni include la stessa laicità. Solo applicando, invece, una nuova teoria pluri-sussidiaria dei contro-valori (storico quello italiano della cristianità) e non tanto dei contro-limiti (anche quelli della saga Taricco) si potrebbe giustificare, in parte, la permanenza dei nostri simboli religiosi, laddove ritenuti beni comuni (*a commonwealth of religions*). Le tradizioni costituzionali comuni, infatti, della Carta europea potrebbero fungere da baluardo ulteriore in tal senso, anche se intese in senso religioso (*rectius*: le tradizioni comuni religiose).⁷⁹

Sotto altri versi, poi, in alcuni casi, si determinano fattispecie in cui un valore storico cede il passo al principio di laicità ed ai connessi diritti di libertà di insegnamento e di istruzione.

Tra l’altro, il simbolo⁸⁰ del crocifisso, al di là dei legami personali e spirituali, più o meno evidenti, potrebbe avere una ambiguità interpretativa di fondo e non è il solo espressivo della cristianità (il mirabile segno del presepe), per cui non è sicuramente necessario nei luoghi pubblici: è inoltre un micro-simbolo, laddove il problema non si pone per i macro-simboli, come le chiese e i luoghi di culto. In realtà, poi, un crocifisso se inventariato non è un vero crocifisso per la cristianità e l’umanità, che non ha sicuramente bisogno di un simbolismo esasperato ed esagerato o di uno scettro: esso potrebbe rendere le stesse mura su cui è affisso insormontabili ed insuperabili testimoni della decadenza della civiltà occidentale, soprattutto europea, su cui anche Oriana Fallaci ha speso fiumi di bellissime parole.⁸¹ Non a caso, la stessa Conferenza episcopale italiana, in risposta alla diatriba ministeriale negli spazi pubblici, ha sottolineato come il crocifisso sia, in realtà, da considerare proprio come un simbolo laico.

Il vero simbolismo, di per sé interpretativo, è quello personale, dialogante, mite, intimo, minimo, quasi nascosto ed isolato, implicito (l’uomo vitruviano di Leonardo, come emblema artistico del principio di

⁷⁷ *Libertà di coscienza e religione*, Bologna, 2009.

⁷⁸ Sulla "disattivazione della storia" C. Magris, *Non luogo a procedere*, Garzanti, 2015.

⁷⁹ Non a caso, recentemente, Papa Francesco nella lettera apostolica *Admirabile signum* del 1° dicembre 2019 si è soffermato a Greccio proprio sul significato e sul valore tradizionale e consuetudinario, nella sua semplicità, del presepe come emblema di una grande opera di evangelizzazione e di attenzione alla povertà (francescana).

⁸⁰ Sul simbolismo, tra umano e sovraumano, R. Alleu, *La scienza dei simboli*, Firenze, 1983, 166.

⁸¹ Nel Suo *La rabbia e l'orgoglio*, Milano, 2004.

proporzionalità), non ostentato, ecatombale, tipico dei luoghi privati e degli edifici di culto, sia pure nella loro rilevanza collettiva. Il luogo pubblico (ma anche quello aperto al pubblico) è uno spazio del bene comune dove si incontrano tante persone (ritorna all'uopo l'emblema di Gerusalemme come cuore e anima delle fedi), dei livelli più disparati (nella Torah, quando Dio parla a Mosè, gli dice "raduna tutta la gente"), che devono potersi sentire comunità a proprio agio nel momento della preghiera, individuale e collettiva. In una scuola dell'infanzia ed elementare di Palermo, più o meno recentemente, un dirigente scolastico (altri casi sono segnalati in altre città), pur tra lamentele e difetti partecipativi, è dovuto intervenire con uno strumento molto debole sul piano normativo, in realtà abusato perchè di prassi, ovvero con una circolare interna, per ricordare che «considerando il Parere dell'Avvocatura dello Stato dell'8 gennaio del 2009, allegato alla Nota del gabinetto del Miur del 29 gennaio 2009, è da escludere la celebrazione di atti di culto, riti o celebrazioni religiose nella scuola durante l'orario scolastico o durante l'ora di religione cattolica, atteso il carattere culturale di tale insegnamento». Circolari (1922-1923), pareri del Consiglio di Stato (1988 e 2008) e dell'Avvocatura dello Stato sono da sempre riferimenti del tutto grossolani e inappropriati (*inutiliter data*) sul tema della laicità dello Stato che riguarda, invece, l'apice plurale del sistema delle fonti del diritto ed è materia costituzionale implicita ex art. 72, quarto comma, Cost.

Nei luoghi privati e di culto il discorso è totalmente diverso. Forse la soluzione mediata di nessun simbolo o di tanti simboli accumulati e accomunati ovvero ancora del simbolo comune (una Gerusalemme), bilanciato ed iconico, secondo un metodo laico⁸² e pluralista, non è malvagia, se si vogliono superare gli ostacoli e le barriere (le stesse misure di sicurezza), nonchè tutelare veramente ed effettivamente i diritti di culto delle genti, senza una solidarietà e sussidiarietà di facciata.⁸³

4. Verso un metodo laico delle religioni in contesti plurali (a Commonwealth of Religions)

In definitiva, una soluzione, vieppiù, potrebbe essere proprio quella di distinguere maggiormente nei sistemi democratici tra pluralismo e laicità (l'art. 2 Cost. prevale in Italia sugli artt. 7 e 8 Cost.), nella ricerca non tanto

⁸² Su tale locuzione M. D'Amico, *Laicità costituzionale e fondamentalismi tra Italia ed Europa: considerazioni a partire da alcune decisioni giurisprudenziali*, in *Rivista AIC*, 2/2015, 35.

⁸³ Non a caso, a Roma nella beltà e nell'eclettismo degli affreschi del Carracci di palazzo Farnese vi è una seconda Cappella Sistina, di ispirazione michelangiolesca, definita dagli studiosi laica, laddove celebra anche "*l'Amore degli dei*". Si pensi ancora, sul piano storico religioso, a Matera, Capitale europea della cultura 2019, dove, in una grotta, vi è quella che è stata definita la Cappella Sistina dell'arte rupestre nella cripta altomedievale del Peccato originale. Sul questi aspetti v. G. Briganti, A. Chastel, R. Zapperi, *Gli amori degli dei: nuove indagini sulla Galleria Farnese*, Roma, 1987.

di un simbolismo implicito, ma di micro-simboli ulteriori, comuni a quelli già vari delle diverse e numerose religioni, nello spirito della massima e non minima laicità ordinamentale di matrice pluralista: ad esempio, il fiore di *Iris* valorizzato in diverse culture e continenti, *il cui numero tre, con i petali in posizione verticale, quelli girati verso il basso, i boccioli per stelo, rimanda a quello della Trinità, motivo per cui l'iconografia cristiana ha assunto questo fiore come simbolo di fede, di coraggio e di saggezza. Nell'iconografia religiosa cristiana, l'immagine dell'Iris, non è solo storica, comunale, monarchica, crociata ed araldica, ma è spesso utilizzata al posto di quella del giglio nella pittura dedicata alla Madonna: i petali blu onorano Maria come Regina del cielo, i bianchi sono simbolo della Sua purezza. Come è noto, poi, due vasi di fiori contenenti Iris blu e bianchi dedicati alla Vergine sono posti in primo piano nella scena dell'adorazione dei pastori al centro del pannello altare del Trittico Portinari (oggi alla Galleria degli Uffizi, a Firenze), eseguito su commissione dal pittore fiammingo Hugo van der Goes. Iris era anche la dea greca che accompagnava le anime delle donne defunte ai Campi Elisi, motivo per cui gli Iris viola venivano posti dai greci sulle tombe dei loro familiari. In Grecia, ad esempio, nonostante la predominanza ex art. 3 Cost. della Chiesa ortodossa, si sono recentemente affermate comunità religiose di helleni che riprendono i vecchi riti storici dell'antica Grecia. D'altronde, superata l'epoca primordiale, il pluralismo appartiene alla storia della Magna Grecia parmenidea (la Dea al femminile non il Dio al maschile), alla scuola eleatica da Zenone, con la dottrina dell'essere come Uno, a Melisso, con il quale era ammessa, in linea di principio, la possibilità di una pluralità di realtà, qualora esse avessero avuto quelle caratteristiche proprie del solo "essere" parmenideo.⁸⁴*

Altra soluzione plurisussidiaria e poli(s)centrica (un sistema laico in cui convivono più centri religiosi), applicando una sorta di *problem solving* su questioni valoriali costituzionali,⁸⁵ potrebbe essere quella di scaricare il problema nelle mura pubbliche ovvero sulle autonomie funzionali, emblema della collettività e delle comunità religiosa, di per sé volte alla realizzazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, non solo di un pluralismo esterno ma anche di una laicità interna. Come è noto, lo stesso

⁸⁴ Nella stessa lettera apostolica *Admirabile signum* di Papa Francesco, con riferimento ai paesaggi che fanno parte del presepe (collocato in uno spazio pubblico di passaggio della moltitudine, di per sé laico, tra i molti volti, non tutti cristiani ma partecipi di un evento) e che spesso rappresentano le rovine di case e palazzi antichi, laddove in alcuni casi sostituiscono la grotta di Betlemme e diventano l'abitazione della Santa Famiglia, Papa Bergoglio sottolinea come queste rovine si ispirino alla *Legenda Aurea* del domenicano Jacopo da Varazze (secolo XIII), dove si legge di "una credenza pagana" secondo cui il tempio della Pace a Roma sarebbe crollato quando una Vergine avesse partorito: quelle rovine, in una visione laicale, sono proprio il segno visibile dell'umanità decaduta, di tutto ciò che va in rovina, che è corrotto e intristito senza un credo religioso per la comunità di persone.

⁸⁵ Sul *problem solving* in ambito giuridico sono argute le riflessioni di G. Pascuzzi, *Il problem solving nelle professioni legali*, Bologna, 2017, *passim*.

principio di sussidiarietà può essere considerato un principio laico, sebbene largamente applicato dalla dottrina sociale della chiesa.⁸⁶

In tale direzione, sarebbe auspicabile un disciplina *per saltum*, che riconosca, senza indifferenza, larga autonomia delle strutture di riferimento nella disciplina delle materie laiche (la cultura è laica), nel quadro più ampio dei principi generali dell'ordinamento giuridico, soprattutto se questi corrispondono a ben precisi principi costituzionali fondamentali, al primato della coscienza e dei diritti della persona nell'ordine pubblico.⁸⁷

Non a caso la legislazione scolastica ed anche quella universitaria, sono espressioni della plurisussidiarietà (o sussidiarietà plurale) e sono largamente improntate ad una disciplina autonomistica ex artt. 33 e 34 Cost., quest'ultimo pur citato dalla Grande Chambre della Corte EDU nel 2011.

Sul piano strettamente strutturale, infatti, nell'art. 114 Cost.,⁸⁸ si delinea un nuovo concetto di Repubblica, per cui la laicità dell'ordinamento italiano deve essere declinata al plurale, non è più murata, non è un problema solo di carattere statale ma anche dei diversi livelli di governo territoriale (sul modello inglese degli accordi locali o del pluralismo olandese ed estone),⁸⁹ che concorrono a qualificare la nostra forma di Stato multiplurale, nell'ottica del *multi-level-culturalism and constitutionalism*.⁹⁰

Analogo rilievo potrebbe assumere come nuovo parametro di costituzionalità, il principio dello Stato di cultura (laica) pluralista, più volte emerso negli studi di Peter Haerberle,⁹¹ consacrato nell'art. 9 della Costituzione italiana, ma sottovalutato anche nella sua portata di laicità sussidiaria pluralista, che in una prospettiva di interpretazione storica connessa alla evoluzione temporale della normativa vigente, potrebbe portare a considerare ovvero a rendere largamente cedevoli e, quindi, non più obbligatorie e cogenti le disposizioni sul crocifisso, considerato dalla normativa statale vigente, paradossalmente, come facente parte dell' arredo scolastico.

Il crocifisso non rappresenta assolutamente un arredo scolastico delle strutture pubbliche (anche nei sillabari ottocenteschi della scuola elementare

⁸⁶ Su cui A. Ruggeri, *Dottrina sociale della Chiesa e dottrina del diritto costituzionale (una minima riflessione sul metodo)*, in AA.VV., *Giovanni Paolo II. Le vie della giustizia. Itinerari per il terzo millennio. Omaggio dei giuristi a Sua Santità nel XXV anno di pontificato*, a cura di A. Loiodice e M. Vari, Bardi-Libreria Editrice Vaticana, Roma 2003, 49 ss.; D. Bilotti, *Alcuni malintesi di Wilhelm RÖPKE sull'ordo iuris ecclesiae*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 3/2017, 9 ss.

⁸⁷ Da ultimo L. Brunetti, *Libertà religiosa e ordine pubblico. Tra bilanciamento e prevalenza*, Bologna, 2019.

⁸⁸ Q. Camerlengo, *Stato, Regioni ed enti locali come "istituzioni parimenti repubblicane". Dai "livelli di governo" agli "anelli istituzionali"*, in *Le Regioni*, 2016, fasc. 1, 47-97.

⁸⁹ Sulla fonte di autonomia locale sia consentito rinviare a G. Di Genio, *Regolamenti di autonomia locale e fonti di diritto europeo nella legge costituzionale n. 3 del 2001*, in AA.VV., *Regioni, diritto internazionale e diritto comunitario*, in *Rivista AIC (old site)*, 2002.

⁹⁰ S. Mancini, *The Crucifix Rage: Supranational Constitutionalism Bumps Against the Counter-Majoritarian Difficulty*, in *European Constitutional Law Review*, 6(1), 2010, 6-27.

⁹¹ *Per una dottrina della Costituzione come scienza della cultura*, Bari, 2001, *passim*.

si menzionava tra l'arredamento scolastico il crocifisso, il ritratto del re, il tavolino, i banchi, la lavagna, le sedie, i quadri murali di nomenclatura) ma il simbolo di una religione millenaria, non murata⁹² attraverso cui si manifesta e si testimonia, nella sua perdurante attualità, il significato storico-ricostruttivo della particolare valenza del cattolicesimo, rispetto alle altre confessioni religiose (che hanno altri e molteplici simboli, non solo la stella di David, la mezzaluna, il simbolismo fortemente formalizzato e codificato dell'induismo), tutte rilevanti (e tutti rilevanti), nei tratti essenziali e formativi degli ordinamenti e dell'ordinamento italiano ex art. 11 Cost. (quasi un formante o crittotipo nell'*intercontinental law*)

Questo aspetto di sacertà e solidarietà laica sembra essere particolarmente richiamato in sede europea, secondo cui l'Unione rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri, che sono anche le tradizioni religiose, non solo come confessioni.

E' auspicabile, pertanto, un intervento della Corte Costituzionale a tutela del c.d. ordine pubblico costituzionale di cui al vecchio art. 31 delle preleggi (ora nell'art. 2 Cost.), volto, cioè, a monitorare e manifestare i veri valori costituzionali sottesi all'applicazione congiunta non solo degli artt. 7 e 8 della Costituzione, ma soprattutto ex art. 2 Cost. e, ad esempio, nell'ottica del principio di responsabilità, magnificamente rappresentato negli studi di Hans Jonas⁹³ e consacrato nel Preambolo della Costituzione di Bonn del 1949. Come è noto, ogni ordinamento sceglie ed ha scelto dei valori fondanti, a volte anche non scritti e compromissori, solo apparentemente di convenienza: il nostro avrebbe scelto, forse, anche la cristianità ed il cattolicesimo, sebbene, poi, via sia la formulazione testuale degli artt. 7 e 8 Cost.: nondimeno il micro-simbolo sarebbe compatibile con il valore appena richiamato in una logica plurisussidiaria ex art. 2 Cost., anche a prescindere da una rigida applicazione degli artt. 7, 8, 19 e 20 Cost.

Nulla, poi, esclude, ad esempio, non solo una paziente mediazione parlamentare nella ricerca di soluzioni comuni ma anche un percorso laico di revisione costituzionale che determini l'unificazione proprio degli artt. 7 e 8 Cost. (ma anche degli artt. 19 e 20 Cost.), attraverso una tecnica di *drafting* costituzionale, a mura aperte e strutturalmente comunicanti, che stucchi le disposizioni e non il principio fondamentale ex artt. 2 e 3 Cost., unici riferimenti della sua duplice prospettiva, confessionale/a-confessionale, e molteplice virtualità pluralista, orizzontale e verticale, senza prospettare un non opportuno richiamo (se non desunto) al valore storico e alle radici cristiane per giustificare (e non tollerare) la presenza del crocifisso nelle

⁹² William Blake, poeta inglese, affermava, provocatoriamente, che "Le prigioni sono costruite con le pietre della legge, i bordelli con i mattoni della religione".

⁹³ *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, trad. it., a cura di P. Portinaro, Torino, 2014.

strutture pubbliche, secondo un principio di libera scelta in “sovrana autonomia” (o sovranità della laicità-autonomia del pluralismo).

Valgano, per tutte, le bellissime parole di Matilde Serao sul Cristo Velato nella Cappella di San Severo a Napoli: “...sul Cristo morto, su quel corpo, bello ma straziato, una religiosa e delicata pietà, ha gettato un lenzuolo dalle pieghe morbide e trasparenti, che vela senza nascondere, che non cela la piaga ma la mostra, che non copre lo spasmo ma lo addolcisce”. Un crocifisso, dunque, *tertium comparationis* (e termine di comparazione) nella molteplicità dei simboli religiosi, non passivo (un Dio esiste anche nei dettagli), secondo una formula (ambigua e sbagliata per tutti i simboli religiosi) giurisprudenziale esterna ed estrema, che vela (e veglia), che mostra, che addolcisce, non solo la dignità della nostra vita quotidiana, irta di difficoltà e differenze,⁹⁴ ma anche l’azione concreta (ad esempio, come quella del beato Bartolo Longo a Pompei per i poveri, le famiglie disagiate e i carcerati, dove si erge il quadro della Madonna del Rosario)⁹⁵, proporzionale, ragionevole e laica dei pubblici poteri, nella sua architettura bilanciata ex art. 3 Cost. (come le eguali dimensioni dell’art. 12 Cost.), presente e futura.

Ogni simbolo dovrà essere oggetto di mediazione nei vari ambiti di riferimento, normativo e giurisprudenziale. Non a caso, come rilevato in dottrina,⁹⁶ la Corte di Giustizia dell’Unione europea è al centro delle controversie giudiziarie in tema di libertà religiosa dalla caratura globale e persino simboliche come l’uso del velo islamico, le festività religiose e i rapporti economici stati-confessioni: si presta teoricamente a fornire una tutela più immediata alle libertà fondamentali e insieme maggiori *chances* di adeguamento da parte degli Stati membri.

Ogni simbolo, dunque, dovrà essere capace di determinarsi nel rispetto del valore-principio-diritto ad una convivenza laica e pluralista delle religioni,⁹⁷ complessivamente intese, interna ed esterna, assolutamente non settarie⁹⁸ e contrarie al buon costume (*rectius*: ordine pubblico costituzionale),⁹⁹ nel quadro più ampio ed articolato di un filo interreligioso (*Eruv*) sui diritti umani e di una idea federativa (o, forse meglio, confederativa -perciò la scelta referendaria svizzera del 7 marzo 2021 risulta distonica

⁹⁴ E. Olivito, “*Se la montagna non viene a Maometto*”. *La libertà religiosa in carcere alla prova del pluralismo e della laicità*, in *Costituzionalismo.it*, 2/2015.

⁹⁵ F. Dati, *L’Avv. Bartolo Longo. Sociologo cristiano*, Pompei, 1966.

⁹⁶ A. Pin, *Corte di Giustizia e tutela della libertà religiosa? Il caso della macellazione rituale*, in *Quaderni Costituzionali*, 1/2021, 238 ss.

⁹⁷ Su tutti N. Colaianni, *La lotta per la laicità*, Bari, 2017, *passim*.

⁹⁸ Di recente, sulla vicenda di un Testimone di Geova, la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 515 del 2020 ha statuito che il rifiuto di sottoporsi ad emotrasfusione per motivi religiosi è espressione di un diritto costituzionalmente garantito, per cui non può incidere sulla misura del risarcimento spettante al danneggiato che resta integrale.

⁹⁹ Ad esempio, il giudice Robin Postle del Tribunale del lavoro di Norwich, nel 2020, ha statuito che il veganesimo etico «soddisfa i requisiti per essere un credo filosofico e come tale è tutelato dall’*Equality Act* del 2010: la legge che integra, aggiorna e rende organiche le varie leggi del Regno Unito sulla discriminazione”.

rispetto al concetto di laicità pluralista- anche attraverso una sorta di *Commonwealth of Religions*) di kantiana memoria, per la pace, la solidarietà sociale e la certezza del diritto e dei diritti fondamentali.

Giuseppe Di Genio
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Università di Salerno
gdigenio@unisa.it